



STAGIONE SPORTIVA 2021 / 2022

COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 3 FEBBRAIO 2022

1. COMUNICAZIONI DELLA LND

STRALCIO NOTA CONGIUNTA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO F.I.G.C.

Oggetto: Rimborso parziale premio assicurativo stagione sportiva 2020/2021 Campionati Settore Giovanile e Scolastico.

Con riferimento a quanto indicato in oggetto si rappresenta che la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore Giovanile e Scolastico sono state incaricate dalla F.I.G.C. di provvedere, previa individuazione delle modalità operative, al rimborso in favore delle Società che hanno preso parte all'attività di Settore Giovanile, poi sospesa a causa dell'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19, in ragione di quanto la stessa F.I.G.C. ha ottenuto dalle Compagnie Assicuratrici a titolo di rimborso parziale del premio relativo alle polizze per la stagione sportiva 2020/2021. A tale proposito, pertanto, tenuto conto del numero dei tesserati, del costo dei relativi cartellini e del complessivo importo messo a disposizione dalla F.I.G.C., si è pervenuti all'individuazione dei seguenti rimborsi da effettuare:

- **€. 3,28** per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per le categorie Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi;
- **€. 1,20** per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per l'attività di Piccoli amici e Primi calci;
- **€. 3,98 *** per ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per Allenatori, Tecnici e Massaggiatori. (* solo società di puro settore giovanile e scolastico).
- **€. 2,38 *** ciascun premio assicurativo obbligatorio pagato relativo al tesseramento 2020/2021 per Dirigenti. (* solo società di puro settore giovanile e scolastico).

L'importo complessivo spettante ad ogni Società interessata - che dovrà essere accreditato sul "conto Società" da parte di ciascun Comitato competente - sarà determinato attraverso l'individuazione delle pratiche di tesseramento atleti e tecnici processate ed addebitate nella stagione sportiva 2020/2021. Al momento dell'accredito delle relative somme, ogni Comitato dovrà informare le Società interessate, riportando nella specifica comunicazione sia l'entità del rimborso per ogni singola forma di tesseramento, come sopra indicato, sia che lo stesso avviene su indicazione della F.I.G.C.. Si rappresenta che non potranno essere prese in esame diverse modalità di rimborso, fatta eccezione per i casi relativi a Società non più affiliate alla FIGC e che, in ogni caso, al termine della stagione sportiva 2020/2021 presentavano un "saldo attivo" del proprio conto.

IL PRESIDENTE DEL S.G. e S.
Vito Tisci

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO L.N.D.
Giancarlo Abete

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SEGRETERIA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

VARIAZIONE ORARIO AL PROGRAMMA GARE

Gara **BIANCOVERDI RAFFAELE SPA – FULGOR ZUNGRI** del 5.2.2022 ore 17:30

La gara a margine, a ratifica di accordi intercorsi tra le due società, avrà luogo stessa data ma **con inizio alle ore 17:00**

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO DI GIOCO: POL.D. MAIERATO

Si informa che la società **POL.D. MAIERATO** giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne sul Campo Sportivo Comunale di Maierato sito in Via Cavalieri Vittorio Veneto 89843 - MAIERATO. (358)

PRECISAZIONE

VARIAZIONE PEC SOCIETA' BRIATICO

nuova PEC : catchi@postecert.it

RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/01/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 10 Giornata - A			
(1) P.S.G. CALABRIA	- BIANCOVERDI RAFFAELE SPA	0 - 3	D.G.S.T.
(1) PIANOPOLI	- NUOVA CALIMERA	3 - 2	
PISCOPIO 2019	- SANT ONOFRIO CALCIO	0 - 4	
SAN COSTANTINO CALABRO	- REAL GEROCARNE	0 - 3	
SAN NICOLA DA CRISSA 2017	- PERNOGARI CALCIO 1983	4 - 1	

(1) - disputata il 29/01/2022

3. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo, nella seduta del 2.2.2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 29/ 1/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 29/ 1/2022 P.S.G. CALABRIA - BIANCOVERDI RAFFAELE SPA

IL Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali (referto di gara);

- rilevato che al 27 minuto del II° tempo dopo la segnatura della seconda rete della società Biancoverdi Lamezia, l'arbitro veniva accerchiato dai giocatori della società PSG Calabria, i quali protestavano vivacemente chiedendo al direttore di gara l'annullamento della segnatura;
- rilevato che nello specifico il calciatore Gallo Giuseppe, n°2 della società PSG Calabria, dava una violenta spallata al direttore di gara che per poco non lo faceva cadere per terra, mentre altri suoi compagni di squadra continuavano nell'accerchiamento e con particolare intensità il n°5 Muraca Antonio, si rendeva protagonista di numerose offese verbali e minacce nei confronti dell'arbitro;
- che il n°5 Muraca Antonio, nel contempo colpiva con un forte calcio alla gamba destra il direttore di gara procurandogli un forte dolore e rossore nel punto colpito;
- che a seguito del violento colpo subito, l'arbitro non era più nelle condizioni psico-fisiche di portare a termine il regolare svolgimento della gara, pertanto ne decretava la definitiva sospensione;
- che nella ricostruzione dei fatti si evince che la causa della sospensione è da addebitarsi alla condotta violenta dei tesserati della società PSG Calabria
- che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014
- che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017);
- che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi...";

P.Q.M.

DELIBERA

1. Squalificare il calciatore Muraca Antonio della società PSG CALABRIA fino al 30 Settembre 2024 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della propria società per prevenire e contrastare tali episodi come previsto dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016)
2. Squalificare il calciatore Gallo Giuseppe della società PSG CALABRIA fino al 30 Giugno 2022
3. Infliggere alla società PSG CALABRIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
4. Comminare alla società PSG CALABRIA l'ammenda di € 50,00 per comportamento antisportivo e sleale di propri tesserati.

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PRETA ANTONIO (NUOVA CALIMERA)

GARE DEL 30/ 1/2022**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI**AMMONIZIONE (I INFR)**

PONTORIERO IGNAZIO MARCO (PERNOCARI CALCIO 1983)

MASSAGGIATORI**SQUALIFICA. FINO AL 30/ 5/2022**

GALATI GIULIO (SAN COSTANTINO CALABRO)

Perchè al 33° del secondo tempo costringeva l'arbitro ad espellerlo in quanto lo stesso entrava abusivamente nel terreno di gioco e protestava platealmente con frasi offensive e minacciose nei confronti dell' arbitro avverso sue decisioni, in fine alla notifica della sanzione sottraeva il cartellino dalle mani del direttore di gara che gli veniva restituito grazie all'intervento dei suoi compagni di squadra.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CHIARELLO OMAR (SAN COSTANTINO CALABRO)

CALCIATORI NON ESPULSI**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

CARRIA FRANCESCO (PISCOPIO 2019)

SCIBILIA ANTONIO FRANCES (SANT ONOFRIO CALCIO)

SEGRETERIA

CAMPIONATO UNDER 15

NUOVA DISPONIBILITA' CAMPO DI GIOCO: POL.D. MAIERATO

Si informa che la società **POL.D. MAIERATO** giusta comunicazione, disputerà le proprie gare interne sul Campo Sportivo Comunale di Maierato sito in Via Cavalieri Vittorio Veneto 89843 - MAIERATO. (358)

TORNEO ESORDIENTI FAIR PLAY

RECUPERI GARE NON DISPUTATE

Si informano le società interessate che il **termine ultimo** per recuperare le gare non disputate a causa della sospensione delle attività per l'aggravarsi della situazione epidemiologica (C.U. 41 del 13 Gennaio 2022) è stabilito **entro e non oltre il 31 Marzo 2022**, previo accordo tra società.

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questa Delegazione entro e non oltre il 17/02/2022

SEGRETARIO
Giuseppe Restuccia

IL DELEGATO PROVINCIALE
Roberto Natale